



COMUNE DI SILVI
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 24/03/2005)

ART. 01
Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati, in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che si prefiggano, quale obiettivo, lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "*patrocinio*", il sostegno, con associazione di immagine (stemma del Comune di Silvi), ad un'iniziativa, in funzione di un'adesione, in linea generale, dell'amministrazione comunale alla stessa.

Art. 02
Soggetto competente alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata, in conformità a quanto stabilito dal vigente Statuto comunale, con deliberazione di Giunta Comunale:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali, per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica, rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. In particolare, il patrocinio può essere concesso dal Comune per le seguenti attività, da svolgersi nel territorio comunale:
 - Attività culturali;
 - Attività connesse all'istruzione;
 - Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - Attività economiche;
 - Attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - Attività turistiche nel territorio;
 - Attività umanitarie e socio-assistenziali.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo art. 9).

Art. 03
Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Art. 04
Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è deliberata dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

4. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.

5. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 05

Concessione del patrocinio in casi eccezionali

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio, in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 4, ad enti privi di fini di lucro, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o, comunque, finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Silvi, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma 1), contiene una motivazione specifica, che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale, derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art.06

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede il proprio patrocinio:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo, sviluppate con attività commerciale o d'impresa, salvo quanto previsto dall'art. 5;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può, in ogni caso, revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ente.

Art. 07

Procedura per la concessione del patrocinio

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza, con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica, che espliciti i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati, coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale o in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'istruttoria è curata dall'Ufficio Segreteria, il quale può avvalersi, di volta in volta, degli altri Uffici comunali competenti per le materie, cui le singole iniziative si riferiscono. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento di Giunta Comunale la propria decisione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune, in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 08

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli elementi comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche, che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 09

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di forme di sostegno economico, né la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata, che vengono valutate, da parte del Settore/Servizio comunale di volta in volta competente, con riferimento ai criteri definiti nell'apposito "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici".

3. A seguito della concessione del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate, con apposito provvedimento del funzionario responsabile competente, le agevolazioni tariffarie o di imposte, previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata, nei termini previsti dal vigente Statuto comunale.